

## ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO

(Seduta del 25 Maggio 2017)

L'anno duemiladiciassette, il giorno di Giovedì venticinque del mese di Maggio alle ore 9,00 previa convocazione per le ore 8,30, nell'aula Consiliare, sita in Via G. Perlasca n. 39 si è riunito il Consiglio del Municipio Roma V, in seduta pubblica, previa trasmissione degli inviti per la stessa ora del medesimo giorno, per l'esame degli argomenti iscritti all'ordine dei lavori indicati nella convocazione.

Assume la presidenza dell'assemblea il Presidente del Consiglio: Violi Manuela.

Assolve le funzioni di Segretario il Funzionario Amministrativo Marina Benedetti delegata dal Direttore del Municipio Dr. Luigi Ciminelli.

Il Presidente del Consiglio dispone che si proceda all'appello per la verifica del numero dei Consiglieri intervenuti.

Eseguito l'appello, risultano presenti i sotto riportati n. 21 Consiglieri:

Castello Annunziata  
D'Alessandro Elisabetta  
Francescone Roberta  
Guadagno Giuseppina  
Lostia Maura  
Manzon Paolo  
Medaglia Monia Maria

Meuti Mario  
Pagano Francesca Maria  
Piattoni Fabio  
Pietrosanti Antonio  
Placci Umberto  
Puliti Cosimo  
Rosi Alessandro

Rossi Pietro  
Stirpe Alessandro  
Tacchia Chiara  
Vece Arnaldo  
Veglianti Stefano  
Violi Manuela  
Yepez Jenny Erika

Sono assenti i seguenti Consiglieri: Belluzzo Christian, Boccuzzi Giovanni, Corsi Emiliano e Sabbatani Schiuma Fabio.

La Presidente del Consiglio constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della seduta agli effetti deliberativi, dichiara aperta l'adunanza e designa quali scrutatori i Consiglieri Yepez Jenny Erika, Meuti Mario e Pietrosanti Antonio invitandoli a non allontanarsi dall'aula senza darne comunicazione alla Presidenza.

(O M I S S I S)

Entra in aula il Consigliere Corsi

(OMISSIS)

Entra in aula il Consigliere Belluzzo

(OMISSIS)

Esce dall'aula il Consigliere Corsi  
(OMISSIS)

Esce dall'aula il Consigliere Pietrosanti  
(OMISSIS)

Esce dall'aula la Consigliera Guadagno  
(OMISSIS)

Esce dall'aula il Consigliere Rosi  
(OMISSIS)

Entra in aula il Consigliere Sabbatani Schiuma  
(OMISSIS)

Esce dall'aula il Consigliere Veglianti  
(OMISSIS)

**Figura iscritta all'ordine dei lavori la Mozione prot. 83367 presentata dai  
Consiglieri Piattoni, Corsi e Guadagno e avente per oggetto:**

**Appello avverso la sentenza del TAR Lazio n. 1323/2017 avente ad oggetto  
annullamento della nota del Municipio V di ingiunzione a demolire gli interventi  
edilizi in via Gladioli,14 diretti alla realizzazione di una moschea mediante  
trasformazione di un deposito seminterrato di mq 280 con annessa zona di  
vendita di mq 30**

#### **PREMESSO CHE**

1. Il Centro Islamico Culturale Bangladesh Italia Onlus ha trasformato in moschea un locale seminterrato di 280 mq con annessa zona di vendita di 30 mq sito in via Gladioli, 14;
2. È stata predisposta, tra l'altro, un'ampia sala preghiera per uomini, una sala secondaria più piccola per la preghiera delle donne, una vasca di purificazione, una stanza/ufficio per l'imam e ciò ha comportato, di fatto, il cambio di destinazione d'uso dei locali da "deposito con annessa zona vendita" in "luogo di culto";
3. Per queste opere il centro, in data 13.9.2016, ha proposto una DIA, denuncia di inizio di attività con richiesta di cambio di destinazione d'uso;
4. I competenti uffici tecnici del V Municipio hanno annullato il titolo presentato e accertato quanto segue:
  - a. L'intervento è vietato dalle norme urbanistiche e in particolare dal Piano Regolatore in quanto realizza un cambio di destinazione d'uso tra categorie

generali diverse (circolare Dip. PAU n. prot. 131351 del 2016 e l'art. 44, comma 5, lett. E, del P.R.G. di Roma);

b. Avendo già realizzato i lavori, il Centro avrebbe dovuto avanzare la DIA in sanatoria, che presuppone un iter più complesso e articolato della semplice DIA;

5. Frattanto il tecnico incaricato dei lavori, che aveva sottoscritto la DIA, ha rinunciato in data 22.9.2016, alla prosecuzione dell'iter riconoscendo espressamente e testualmente che il cambio di destinazione d'uso da magazzino/commerciale a luogo di preghiera è in contrasto con il Piano Regolatore e con il decreto c.d. Sblocca Italia (decreto legge n. 133 del 12 settembre 2014 convertito con legge 11 novembre 2014, n. 164);

6. Il TAR del Lazio, con sentenza 1323/2017, ha annullato l'ordine di demolizione per difetto di motivazione

#### **CONSIDERATO CHE**

- I provvedimenti dell'Amministrazione del V Municipio, al contrario, sono ben motivati nei presupposti di fatto e di diritto e che l'istruttoria è stata resa in maniera completa;

- La consequenziale rinuncia del tecnico incaricato dei lavori avrebbe dovuto essere validamente considerata dal Giudice Amministrativo come ostativa all'accoglimento delle norme delle diverse componenti del Piano Regolatore Generale (art. 6, comma 3) e deve essere correttamente valorizzata e contestualizzata al caso concreto l'espressione del TAR del Lazio secondo cui tali interventi sono generalmente ammessi "salve ulteriori limitazioni" che nel caso concreto effettivamente sussistono ma che non sono state oggetto di adeguata valutazione ;

- Tra l'altro, il cambio di destinazione d'uso da "deposito con annessa zona vendita" comporta, secondo il Piano Regolatore, la necessità di incrementare il numero dei parcheggi privati e pubblici a servizio della maggiore affluenza di persone nel luogo di culto;

- L'art. 7 delle NTE del PRG impone, infatti, una maggiore metratura di parcheggi privati e pubblici a carico del nuovo luogo di culto (attrezzature culturali e religiose);

- Tali valutazioni non sono state affatto svolte dal Centro Islamico nella D.I.A.;

- Anche la mancata valutazione di tali elementi rischia di creare disagi agli abitanti e frequentatori della zona nonché agli stessi fruitori dei locali di preghiera;

- Merita il dovuto approfondimento, anche mediante l'opportuna valorizzazione degli ulteriori accertamenti eventualmente disposti dalla Polizia Roma Capitale, di cui si chiede la puntuale applicazione, la verifica:

a. Del rispetto delle normative in materia di rendimento energetico ai sensi del d.lgs. 192/2005 integrato dal d.lgs. 311/2006 e s.m.i. nonché D.P.R. 59/2009 e s.m.i., nonché delle disposizioni di cui alla Legge Regione Lazio n. 6/2008 e delle Delibere di Roma Capitale in materia di fonti di energia rinnovabile;

b. Dell'applicazione delle norme vigenti in materia di superamento delle barriere architettoniche di cui alla l. 13/89, al D.M. 236/89 e s.m.i.;

c. Del rispetto delle prescrizioni che impongono le visite ed i controlli di prevenzione incendi e delle condizioni di sicurezza antincendio previste per i locali con superficie superiore a mq 200 ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, comma 2 del D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 (dovendosi, peraltro, accertare o tenersi conto di eventuali accertamenti già disposti in ordine alla eventuale presenza di attrezzature infiammabili, di dispositivi elettrici non conformi, dell'inesistenza di vie di esodo di emergenza in caso di esplosione ed incendio);

d. Delle previsioni sull'obbligo di dotazione del certificato di prevenzione dagli incendi di cui agli art. 16 e 20 del d.lgs. 8 marzo 2006, n. 139;

e. Della conformità dell'intervento alle norme del Codice della Strada, d.lgs. 495/1992 e s.m.i. e che in tale contesto devono essere valutate anche le opportune misure sulla disciplina del traffico locale;

f. Della verifica del mantenimento delle condizioni di staticità dell'intero edificio di risalente costruzione;

- Tutte le sopra accennate verifiche sono essenziali ai fini della tutela dell'incolumità degli abitanti e frequentatori della zona ma anche dei frequentatori del luogo di preghiera;

- La rinuncia alla prosecuzione dell'iter da parte del tecnico incaricato rende ancora di più necessario l'approfondimento di tali aspetti;

- I lavori erano stati già realizzati e pertanto correttamente il Municipio ha rilevato, come se non bastasse, che la materia rientra nel campo di applicazione dell'art. 7, comma 3, della legge Regionale 22 della legge Regionale Lazio n. 15/2008 e non della DIA in alternativa al permesso di costruire;

- Un intervento legittimante in via di fatto l'apertura del luogo di culto dei fedeli dell'Islam in Via dei Gladioli, 14, in siffatte condizioni, potrebbe esporre l'Amministrazione richieste di danni di terzi impugnate dal centro islamico che potrebbe venire a determinarsi per effetto di una mancata tempestiva impugnazione della sentenza del TAR del Lazio n. 1323/2017;

- Deve accertarsi, infine, la sussistenza dell'autorizzazione dell'Autorità di Pubblica Sicurezza ai sensi degli artt. 68 e 80 del T.U.L.P.S. Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773;

- Pertanto, appare quanto mai opportuno che la questione sia sottoposta ad un secondo grado di giudizio

### **CONSIDERATO INOLTRE CHE**

- "in materia edilizia, le opere interne e gli interventi di ristrutturazione urbanistica, come pure quelli di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, necessitano del preventivo rilascio del permesso di costruire ogni qual volta comportino mutamento di destinazione d'uso tra due categorie funzionalmente autonome(...). Ed invero, solo il cambio di destinazione d'uso fra categorie edilizie omogenee non necessita di permesso di costruire (in quanto non incide sul carico urbanistico), mentre, allorché lo stesso intervenga tra categorie edilizie funzionalmente autonome e non omogenee, si integra in questa ipotesi una modificazione edilizia con effetti incidenti sul carico urbanistico, con conseguente assoggettamento al regime del permesso di costruire, e ciò indipendentemente dall'esecuzione di opere "TAR Lazio sentenza, n. 11216/2015;

- "la Costituzione italiana sancisce il principio di eguale libertà delle confessioni religiose ed il loro diritto ad organizzarsi secondo i propri statuti. Gli articoli 8 e 19 stabiliscono il dovere dello Stato di salvaguardare la libertà religiosa in un regime di pluralismo confessionale. Ai sensi dell'art. 19 della Costituzione, nessun soggetto può ordinare ad altro, in sintesi estrema, di non pregare a casa propria. Identico precetto si desume dall'ordinamento europeo. La libertà di religione e di culto è riconosciuta anche dall'art. 9 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, esecutiva in Italia per la legge 04.08.1955 n. 848. Infine, il codice penale colpisce con pene anche detentive le offese alle confessioni religiose mediante vilipendio di persone o di cose e il turbamento di funzioni religiose del culto di una confessione religiosa senza più distinguere (a partire dalla L. n. 85/2006), ai fini dell'intensità della tutela, tra culto cattolico e altri culti ammessi. Tutto ciò non toglie che il Comune è titolare del potere di sanzionare l'uso di un locale difforme dalla destinazione urbanistica prevista negli strumenti urbanistici approvati." (TAR Veneto, sentenza n. 91/2015);

**PER TUTTO QUANTO QUI PREMESSO E CONSIDERATO IL  
CONSIGLIO DEL  
MUNICIPIO V  
IMPEGNA IL PRESIDENTE, LA SUA GIUNTA A DARE MANDATO AGLI  
UFFICI**

Affinché per quanto di rispettiva competenza, sia tempestivamente dato mandato all'Avvocatura Comunale di impugnare la sentenza del TAR del Lazio n. 1323/2017 sul ricorso n.r.g. 13457/2016

Promosso dal Centro Islamico Culturale Bangladesh Italia Onlus, ***predisponendo un nuovo provvedimento sulla base di quanto comunicato dall'Avvocatura Capitolina con nota prot. RF/2017/7323 del 27/01/2017;***

affinché siano adottati tutti gli atti e provvedimenti medio tempore ritenuti idonei a consentire il pieno rispetto dell'interesse pubblico nella vicenda.

Dopodiché la Presidente del Consiglio coadiuvata dagli scrutatori Yopez Jenny Erika, Meuti Mario e Medaglia Monia Maria in sostituzione del Consigliere Pietrosanti uscito dall'aula invita il Consiglio a procedere alla votazione per alzata di mano della sujestesa mozione integrata dagli emendamenti testè approvati a maggioranza.

Procedutosi alla votazione, il Presidente medesimo assistito dagli scrutatori ne riconosce e proclama l'esito che è il seguente:

Presenti: 19                      Votanti: 19                      Maggioranza: 10

Favorevoli: 18

Contrari: /


Astenuti: 1 (Manzon)

La Mozione approvata all'unanimità assume il n. 34 per il 2017

Hanno espresso parere favorevole i seguenti Consiglieri: Belluzzo, D'Alessandro, Francescone, Medaglia, Meuti, Pagano, Placci, Puliti, Rossi, Stirpe, Tacchia, Vece, Violi, Yopez, Castello, Lostia, Piattoni e Sabbatani Schiuma.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Violi Manuela



IL SEGRETARIO  
Benedetti Marina

